



COMUNE DI FICARRA

PROVINCIA DI MESSINA

1

ORDINANZA N° 19/2016 -*COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI*

IL SINDACO

CONSIDERATO che in questo periodo, la presenza di vegetazione spontanea, associata a condizioni climatiche di siccità tipiche della stagione estiva, favorisce l'insorgere e lo sviluppo di focolai d'incendio;

CONSIDERATO, inoltre, che il territorio di questo Comune è ricoperto da vaste aree boscate e incolte, nonché di colture che favoriscono lo sviluppo d'incendi anche per cause accidentali;

DATO ATTO che gli incendi verificatisi negli anni passati hanno causato consistenti danni sia alle infrastrutture e sia al patrimonio agronomico forestale;

RILEVATO che con il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" è stato severamente vietato e penalmente sanzionabile lo smaltimento dei residui vegetali (materiale di sfalco e potature nonché materiale agricolo o forestale) mediante combustione sul campo;

DATO ATTO che il suddetto decreto legislativo è stato modificato e integrato, da ultimo, con il decreto legislativo n. 91 del 24 giugno 2014 il quale, in particolare all'articolo 14 – comma 8 lettera b – recita testualmente che all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.»

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTA la L. 24/11/1981, N 689;

VISTO l'art. 38 della legge 142/90;

VISTA la L.R. 6/4/1996 N 16;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTA la L. R. n.14/2006;

VISTO il D.Lgs.nr. 152/2006 " Norme in materia Ambientale ";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del 04 Giugno 2008;

VISTA la nota Prefettizia n.0043973 del 18.06.2014;

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi, al fine di evitare pericolo di incendi, di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Lo smaltimento dei materiali provenienti da ripulitura, sfalci, potature ed altre operazioni agricole deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

ART. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, e in quelli previsti nel Piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici è assolutamente vietato:

-accendere fuochi anche per l'abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;

-usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;

-fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi o nei terreni cespugliati;

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui al presente articolo rilasciando apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche le modalità d'esercizio delle attività indicate nel comma precedente.

ART. 2

Nei terreni di cui all'articolo precedente, nel periodo dal 15 giugno-15 luglio, è ammessa l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco solo se preventivamente autorizzati per iscritto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. E' autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante.

In ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela dalle ore 06,00 alla ore 09,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose sentito, preventivamente, il Distaccamento Forestale competente.

Della zona e dell'orario delle operazioni di bruciatura, dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio d'accensione sia scongiurato. L'amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, con le limitazioni di cui al presente articolo, nei perimetri e territori di loro competenza, le operazioni di cui sopra.

ART. 3

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio da parte di chi assume la responsabilità.

ART. 4

I proprietari e i conduttori di boschi e/o terreni comunque coltivati limitrofi all'autostrada, alle strade provinciali e comunali dovranno creare, in prossimità dei confini delle pertinenze stradali, una idonea fascia sgombra da sterpi ed erbe secche, osservando quanto previsto dalla presente ordinanza.

ART. 5

È vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

ART. 6

In caso di assenza dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I conducenti di automezzi dotati di marmitta catalitica dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiali vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco e lo sviluppo dell'incendio.

ART. 8

I proprietari e i conduttori di terreno, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all'art. 1 della Legge Regionale 19 agosto 1999, N° 13, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, anche nel periodo dal 15 Giugno-15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, previa "dichiarazione di responsabilità" da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti. Le dichiarazioni dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale competente per territorio, in duplice copia, in carta semplice tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalità di esecuzione dello stesso e delle cautele che s'intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che in ogni caso non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalità complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui s'intendono effettuare. Gli interessati dovranno attenersi strettamente a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del Distaccamento Forestale, competente per territorio, su richiesta al personale avente qualifica di PG e PS.

ART. 9

I proprietari e i conduttori dei terreni di cui al precedente articolo dovranno effettuare gli abbruciamenti autorizzati entro l'arco temporale prescritto, preavvisando il Distaccamento Forestale competente del giorno e dell'ora precisa per l'inizio delle operazioni, in ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 06,00 alle ore 09,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, ed essendo stato preventivamente sentito il Distaccamento Forestale competente. Le operazioni dovranno sospendersi, su iniziativa del responsabile, o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

ART. 10

Nel periodo compreso tra il 16 Ottobre di ogni anno al 14 Giugno dell'anno successivo è consentita la bruciatura in loco di sfalci, potature o ripuliture nella quantità giornaliera prevista dalla normativa in materia adottando, comunque, ogni forma di cautela al fine di evitare il propagarsi di incendi. E' comunque vietato procedere a qualsiasi operazione di bruciatura nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre di ogni anno.

ART. 11

Ferme restando le norme previste dagli Artt. 423-423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano fino all'adozione, da parte del Comune, del regolamento per l'uso dei fuochi in agricoltura.

DISPONE

-Restano ferme le norme previste degli art. 423, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale nonché le disposizioni, le sanzioni ed i divieti previsti dalle altre norme che regolano la materia.
In particolare si rammentano le seguenti disposizioni:

LEGGE	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMO	MASSIMO	OBLAZIONE
Legge n° 353/2000 art. 10 cc. 5 e 6; art 37 L.R.n° 16/1966	Accensione di fuochi in zone boscate in periodo di grave pericolosità.	1.033,00	10.329,00	2.066,00
Legge n° 353/2000 art. 10 e 4; Art.37 L.R.n. 16/1966	Nel caso in cui il trasgressore appartenga ad una delle categorie descritte dall'art. 7 cc. 3 e 6 della L. n° 353/2000	2.066,00	20.658,00	4.132,00
Legge n° 353/2000 art. 10 e. 4; art.37 L.R. n° 16/1966	Inosservanza all'insediamento di costruzioni nei soprassuoli boschivi distrutti da incendio.	Sanzione penale D.P.R. 8 giugno 2001 n. 380 art. 44 e seguenti.		

-Per le violazioni della presente ordinanza, oltre le sanzioni previste dal C.P. sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,64 a € 258,23.

-Per gli incendi diffusi causati da azioni vietate, ferme restando le sanzioni previste dal C.P., sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,64 a € 258,23, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

-Le predette sanzioni pecuniarie saranno irrogate con provvedimento del Sindaco.

L'invio della presente alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento Corpo Forestale di S. Angelo di Brolo, al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Sicilia Nord Orientale e al Comando di Polizia Municipale;

-La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune fino al 15/10/2016, nonché l'affissione in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale;

-I vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, i distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ficarra, lì 08/07/2016

IL SINDACO
Gaetano Artale



Gaetano Artale